

# COMUNE DI FRANCAVILLA AL MARE

## PROVINCIA DI CHIETI

### COLLEGIO DEI REVISORI

<b>Verbale n. __105__</b> <b>Data _20/12/2021_</b>	<b>OGGETTO: Revisione periodica ex art. 20, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i., delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di Francavilla al Mare.</b>
-------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'anno Duemilaventuno, il giorno venti del mese di Dicembre, si è riunito il Collegio dei Revisori dell'Ente, nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 05 del 22.02.2019, nelle persone di:

dott. Domenico Velluto	Presidente
dott. Mario Feliciani	Revisore
rag. Luciano Rosini	Revisore

per esprimere il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione del Consiglio comunale n. 2572 del 14/12/2021 ad oggetto: "*Revisione periodica ex art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e smi, delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di Francavilla al Mare. Approvazione*".

#### **L'Organo di Revisione**

Rilevato che il Testo unico delle società partecipate dispone che l'Ente deve procedere annualmente alla revisione periodica, di cui all'articolo 20.

Preso atto dell'obbligo, in capo all'Ente, di adottare un Piano di razionalizzazione delle società partecipate, con il duplice obiettivo di tagliare costi e ridurre il numero delle partecipate sulla base di un'accurata analisi degli assetti societari, da predisporre tenuto conto delle forme organizzative e gestionali presenti sul territorio.

Considerato che, a presidio di questo processo di riordino societario, l'articolo 20, comma 7, del D.Lgs n. 175/2016 prevede pesanti sanzioni (fino a 500mila euro) per gli Enti locali inadempienti i quali, anche se investiti del ruolo di "socio pubblico" con intensità tali da non essere suscettibili di influire sugli organismi partecipati, hanno comunque l'obbligo di monitorare le partecipazioni azionarie, anche se di modesta entità.

L'Organo di Revisione, pur non essendo direttamente investito dall'adempimento di legge di un obbligo di parere, riconosce che sussistono valide ragioni per non sottovalutare gli adempimenti connessi al processo in esame, riconducibili al fatto che gli obiettivi e i criteri d'azione connessi alla razionalizzazione delle partecipate sono suscettibili di influire significativamente sul bilancio dell'Ente locale, sia in conseguenza di un'auspicata riduzione delle partecipate, sia con l'adozione di politiche di efficientamento che incidano soprattutto sulle società partecipate con reiterate perdite gestionali.

Preso atto:

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 29/09/2017 è stata approvata la Revisione straordinaria delle partecipazioni societarie detenute dall'Ente;

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 20/12/2018 è stata approvata la Razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute dall'Ente al 30/11/2017 ai sensi del comma 11 dell'art. 26 del TUSPP;

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 27/12/2019 è stata approvata la revisione annuale delle partecipazioni possedute dall'Ente alla data del 31/12/2018;

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 15/12/2020 è stata approvata la revisione annuale delle partecipazioni possedute dall'Ente alla data del 31/12/2019;

Si enucleano ora le linee di riscontro che sono state avviate in termini di vigilanza sui risultati gestionali raggiunti dal Comune a chiusura dell'esercizio rispetto agli obiettivi esplicitati nel Piano di razionalizzazione:

1] La razionalizzazione periodica approvata dal Comune si è concretata in un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui l'Ente detiene partecipazioni, dirette o indirette". Da ciò, a parere dell'Ente, è non è scaturita la necessità di un nuovo piano di razionalizzazione per la programmazione e la formalizzazione di nuove azioni eventualmente necessarie.

2] E' stato verificato, per ogni soggetto partecipato, il rispetto del divieto di soccorso finanziario previsto dall'articolo 6, comma 19, del D.L. n. 78/2010 che, precludendo il sovvenzionamento di società in perdita strutturale, impone una valutazione di convenienza economica sul mantenimento della partecipazione e, di conseguenza, su di una sua ricapitalizzazione anche mediante il ricorso alla procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio prevista dall'articolo 194, comma 1, lettera c) del D.lgs n. 267/2000.

In ottemperanza ai doveri di controllo che competono oltre che all'Ente locale, in qualità di socio, anche all'Organo di Revisione dell'Ente stesso, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza sulla regolarità contabile, quest'ultimo ha accertato, riguardo alla gestione del Piano di razionalizzazione delle partecipate nell'esercizio 2020:

☑ che il comune risulta titolare delle seguenti partecipazioni societarie:

- 1) ACA Spa partecipata al 2,90%
- 2) RISCO Srl partecipata al 100%;
- 3) COSMEG Srl partecipata al 100% (in liquidazione)

☑ che per la società COSMEG Srl la fase di liquidazione, già prevista prima per il 2020, si dovrebbe definitivamente concludere nel corso dell'esercizio.

☑ la piena coerenza operativa dell'azione amministrativa del Comune con la cornice normativa del D.Lgs n. 175/2016.

L'organo di revisione raccomanda l'importanza dell'applicazione dei principi di sana gestione finanziaria e di buon andamento nella gestione dei rapporti con le partecipate, per allontanare, sotto qualsiasi aspetto, il tema della crisi d'impresa disciplinato dall'articolo 14 del D.Lgs n. 175/2016 ove, al primo comma, si dispone che, nei casi più gravi, le società a partecipazione pubblica sono soggette alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo, mentre al comma 5 è sancito il divieto di ricapitalizzare le società pubbliche con reiterate perdite di bilancio.

#### Visti

i pareri favorevoli di regolarità contabile e di regolarità tecnica attestanti la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario in data 14/12/2021 ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1, D.Lgs n. 267/2000,

#### Esprime:

parere  **FAVOREVOLE**

all'approvazione della proposta di deliberazione in oggetto relativa alla ricognizione periodica di cui all'articolo 20, D.Lgs 175/2016 delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di Francavilla al Mare alla data del **31 dicembre 2020**.

Invita, inoltre, l'Ente a:

- **monitorare attentamente e costantemente** l'andamento dei costi dei servizi forniti dalle società partecipate, al fine di assicurare l'ottimale contenimento delle spese connesse;

- **verificare periodicamente** i bilanci delle società partecipate anche attraverso incontri periodici con gli Amministratori e i relativi Organi di Controllo;
- **vigilare con massima attenzione** l'incidenza delle spese sul bilancio complessivo comunale per le forniture ricevute, attuando le opportune scelte qualora emergesse un disavanzo in sede di controllo delle gestioni;
- ***inviare alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei conti e a tutte le società partecipate*** copia della deliberazione di Consiglio comunale in questione.

Copia del presente verbale è trasmesso al Presidente del Consiglio, al Sindaco, al Dirigente del Settore Finanziario, e rimane agli atti dell'Organo di Revisione.

Firmato digitalmente.

#### IL COLLEGIO DEI REVISORI

Dott. Domenico Velluto	Presidente	_____
Dott. Mario Feliciani	Revisore	_____
Rag. Luciano Rosini	Revisore	_____